

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

---

	PAG
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513);	
Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272);	
Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273) .....	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Piredda Matteo, <i>Relatore</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,25.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513); e delle proposte di legge Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272); Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: « Disciplina della pesca sportiva e da diporto »; Lucchesi ed altri: « Divieto di pesca con attrezzature "appesantite" ».

Nella seduta di ieri, mercoledì 8 giugno, è stata decisa la nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Prego l'onorevole Piredda di voler riferire sul nuovo testo.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Le integrazioni apportate, in sede di Comitato ristretto, al disegno di legge governativo hanno natura essenzialmente procedurale e non incidono sulla sostanza del provvedimento.

Per esempio, il comma aggiuntivo formulato all'articolo 3 è necessario per aggirare i problemi posti dal regio decreto n. 2440 del 1923, in base al quale non possono essere corrisposte alle capitanerie di porto somme superiori a 900 milioni. In passato, tale limite ha provocato pesanti ritardi, non tanto per gli armatori, quanto per i pescatori; una norma che permetta di derogare ad esso significherebbe la possibilità di mettere il denaro immediatamente a disposizione delle capitanerie di porto, ai fini della sollecita corresponsione del premio di fermo temporaneo e della indennità giornaliera.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il dibattito in sede di Comitato ristretto ha fatto emergere la necessità di una verifica scientifica puntuale degli effetti del fermo biologico, in relazione alle reali condizioni di pescosità dei tratti di mare presi in considerazione; in proposito, non è stato trovato l'accordo intorno alla formulazione precisa di un emendamento, che ipotizzava il ricorso ad enti esterni di ricerca, diversi dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. D'altra parte, abbiamo convenuto nel rilevare che tale aspetto è già compreso nella previsione della legge n. 41 del 1982 e che sarebbe pleonastico stabilire norme simili all'interno del decreto ministeriale prescritto dalla stessa legge.

Altra questione procedurale da risolvere concerneva il personale dell'Istituto

centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in quanto ogni variazione dell'organico avrebbe comportato una modifica dell'articolo 8 della legge n. 41 del 1982, con la necessità di osservare il procedimento di formazione di nuove norme legislative. Il recepimento di un comma aggiuntivo all'originario articolo 5 del disegno di legge governativo ha risolto il problema, assimilando l'ICRAP agli enti di media rilevanza, disciplinati dalla legge n. 70 del 1975. Qualche contrasto è emerso in relazione al timore che l'organico dell'Istituto possa essere stravolto.

Per quanto riguarda i cosiddetti « vongolari », ai quali si è fatto riferimento in una precedente fase della discussione, senza tuttavia farne cenno negli emendamenti, ritengo non sia necessaria la enumerazione dettagliata delle razze ittiche o dei generi di raccolta interessati dal provvedimento relativo al fermo di pesca: esso riguarda tutti i natanti e possono essere escluse soltanto le piccole barche o chi non faccia uso di particolari strumenti. Eventuali questioni intorno ai pescatori di vongole potranno essere affrontate in sede di approvazione definitiva del testo.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Avverto che, al fine di acquisire il parere delle Commissioni competenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

**ULTERIORI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ITALIANA ALLE POSSIBILITÀ DI CATTURA MEDIANTE RITIRO DEFINITIVO DEL NAVIGLIO E FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI ADIBITE ALLA PESCA CON RETI A TRAINO**

**ART. 1.**

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consi-

glio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal Regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel Regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/LIRE, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto Regolamento 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

STAZZA (Tonnellate stazza lorda)	NAVI aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	NAVI aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
Fino a meno 20	135.000	110.000
Da 20 a meno 50	244.000	200.000
Da 50 a meno 70	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, nonché alle navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia che siano assistite dalle provvidenze stabilite dalla Regione Siciliana per le medesime finalità.

(È approvato).

## ART. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/LIRE nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, né possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

*(È approvato).*

## ART. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

*(È approvato).*

## ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato Nazionale per la Conservazione e la Gestione delle Risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea.

2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera.

(È approvato).

#### ART. 5.

1. L'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalità del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Il personale dell'ICRAP assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è iscritto obbligatoriamente, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali; il personale già in servizio è autorizzato alla iscrizione facoltativa.

4. Ai fini dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ICRAP è da definirsi Ente di media rilevanza.

(È approvato).

#### ART. 6.

1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente

legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro — Somme occorrenti per l'esecuzione dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma »; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il testo unificato sarà subito trasmesso, per il prescritto parere, alla I, V e XI Commissione. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

**La seduta termina alle 9,35.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO